



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Regolamento per la costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Costituzione del fondo

Articolo 3 - Modulazione del fondo incentivante

Articolo 4 - Concessioni e contratti stipulati in partenariato pubblico - privato

Articolo 5 - Esclusione della disciplina

Articolo 6 - Soggetti interessati

Articolo 7 - Costituzione gruppo di lavoro

Articolo 8 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

Articolo 9 - Compatibilità e limiti di impiego

Articolo 10 - Formazione professionale e strumentazione

Articolo 11 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Articolo 12 - Criteri di ripartizione del fondo negli appalti di lavori

Articolo 13 - Criteri di ripartizione negli appalti di servizi e forniture

Articolo 14 - Diniego o riduzione dell'incentivo

Articolo 15 - Modalità di liquidazione

Articolo 16 - Informazione e confronto

Articolo 17 - Applicazione ed entrata in vigore

Premessa

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare, l'articolo 113 che prevede testualmente: "1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.* 2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.* 3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i

controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del fondo previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e alla disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, servizi o forniture.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito alla costituzione a all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici tra il personale dipendente, anche a tempo determinato, del Comune di Fabriano.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando al massimo possibile le professionalità interne all'amministrazione sulla base dei principi inderogabili di qualificazione, rotazione e di rispetto della categoria contrattuale, dei profili professionali e titoli di studio posseduti, incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Costituzione del fondo

1. A valere sugli stanziamenti di bilancio previsti per i singoli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture è costituito apposito fondo di risorse finanziarie destinate agli incentivi per le funzioni/attività dei soggetti individuati dall'articolo 6 del presente regolamento. La destinazione del fondo è stabilita dal successivo comma 3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel quadro economico dell'opera come definito dall'art.16 del DPR n.207/2010. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto di cui all'art.23, comma 15, Codice Contratti.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici per le funzioni tecniche prevista dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara **senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione**, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso. Il fondo destinato agli incentivi economici del personale dipendente è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali previsti per legge nonché del contributo fiscale IRAP a carico

dell'Amministrazione.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, alla erogazione dei compensi incentivanti al personale dipendente da ripartire secondo i criteri di cui ai successivi articoli 12 e 13, tra i soggetti individuati dall'articolo 6;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, alle seguenti destinazioni:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli **dei processi di esecuzione di servizi e appalti di opere pubbliche**;
- per l'attivazione presso il Comune di Fabriano di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

I dirigenti e/o responsabili delle attività come individuati dall'articolo 6, si impegnano, con cadenza annuale e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a raccogliere i fabbisogni di acquisti da parte dei propri collaboratori, al fine di programmare la spesa che trova copertura nel Fondo innovazione.

I suddetti Responsabili si impegnano altresì a comunicare, con cadenza annuale e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, un report con indicazione delle spese effettuate dalle strutture interessate e finanziate con le risorse del suddetto Fondo.

Articolo 3- Modulazione del fondo incentivante

1. La quantificazione effettiva del fondo da costituire è modulata in relazione all'importo di ogni affidamento posto a base di gara secondo quanto evidenziato nelle tabelle di seguito riportate:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
da € 30.001 fino ad € 1.000.000	2.00%
da € 1.000.001 fino ad € 5.548.000	1.80%
da € 5.548.001 fino ad € 20.000.000	1.50%
Oltre € 20.000.000	1.00%

TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo delle forniture o servizi	Percentuale da applicare
da € 30.001 fino ad € 221.000,00	2,00%
Da € 221.001,00 fino ad € 800.000,00	1,50%
Da 800.001,00 a € 5.000.000,00	1,20%
Oltre 5.000.000,00	0,50%

2. La Giunta Comunale valuta annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la sostenibilità della applicazione della modulazione del fondo di cui alla Tabella B) sopra riportata, considerato che ai compensi incentivanti relativi agli affidamenti di servizi e forniture occorre prestare copertura finanziaria a carico totale del bilancio dell'Ente. Pertanto, nell'ipotesi in cui non possa essere assicurata copertura finanziaria complessiva in base alla programmazione approvata, si procederà, in relazione alle somme stanziare in bilancio, ad una riduzione proporzionale degli incentivi funzioni tecniche.

3. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

4. Possono essere incentivate le prestazioni del personale relative a contratti di affidamento di servizi e forniture i cui progetti contengano gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Nel caso di affidamenti di servizi e/o forniture di beni effettuati tramite convenzioni Consip o altre centrali di committenza le aliquote dei compensi incentivanti sono ridotte del 50%.

6. Le varianti conformi all'articolo 106, 1 comma del codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo posto a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle indicate a base d'asta. Il relativo importo è quantificato con il provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti rese necessarie a causa di errori progettuali od omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'articolo 106 del Codice.

7. In caso di appalti suddivisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica a ciascun lotto che sia definito come "funzionale" e "prestazionale" ai sensi del codice appalti.

8. La disciplina del presente regolamento si applica anche agli interventi di somma

urgenza eseguiti ai sensi dell'articolo 163 del Codice, ed altresì anche a lavori ed opere relativi ad interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria compresi nei documenti di programmazione dell'Ente.

Articolo 4 - Concessioni e contratti stipulati in parternariato pubblico privato

1. Gli incentivi per funzioni tecniche vengono riconosciuti anche nel caso di contratti pubblici di concessione, di lavori e di servizi, e nei casi di contratti pubblici stipulati in parternariato pubblico privato.

2. In tali casi si stabilisce che la percentuale di accantonamento delle risorse al Fondo incentivi funzioni tecniche è pari, in ambito lavori, all'1,50% e, in ambito servizi, allo 0,50%.

3. Le modalità di calcolo delle citate percentuali di accantonamento delle risorse al fondo sono le medesime stabilite all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Esclusione della disciplina

1. Non incrementano il fondo incentivi per funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione urbanistica generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla attuazione di opere pubbliche;
- b) i lavori pubblici eseguiti in amministrazione diretta;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- d) i lavori, le acquisizioni di beni e servizi per le quali non siano state espletate procedure comparative;
- e) contratti pubblici relativi a servizi e forniture per le quali non sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione quale figura autonoma e diversa dal Responsabile Unico del procedimento **a far data dalla entrata in vigore del D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 (20 maggio 2017);**
- f) i contratti esclusi dalla applicazione del codice ai sensi dell'articolo 17 del medesimo codice.
- g) attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n.380, e dell'articolo 28, comma 5, della Legge 17 agosto 1942, n.1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera e), **la nomina del direttore dell'esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi in un persona diversa dal Rup, come esplicitato nelle linee guida Anac n. 3 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità l'11 ottobre 2017 n. 1007, alle quali il D.M. 49/2019 del Mit rimanda, è disposta dal Rup/dirigente quando ricorrono le seguenti fattispecie:**

- **affidamento di importo superiore a 500.000,00 euro;**
- **intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;**
- **attività che richiedono una pluralità di competenze;**
- **attività caratterizzate da utilizzo di componenti di processi produttivi**

innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

- **per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.**

3. Il direttore dell'esecuzione, qualora individuato in soggetto diverso dal Rup, deve essere formalmente nominato e, contestualmente, ne devono essere definiti i compiti e le attività, con la relativa tempistica, che lo stesso dovrà porre in essere nell'esercizio della funzione assegnata.

Articolo 6 - Soggetti interessati

1. La quota dell'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell' art. 3 del presente Regolamento è destinata ad incentivare l'attività del personale dipendente dell'Ente che svolge le funzioni tecniche richieste dall'art.113, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dal Comune di Fabriano nei casi stabiliti dall'articolo 7.

3. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- **i soggetti incaricati della programmazione della spesa;**
- il Responsabile unico del procedimento;
- i soggetti che effettuano la valutazione e verifica preventiva dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del Codice;
- i soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli articoli 32 e 33 del Codice;
- i soggetti incaricati della direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- i soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- i soggetti incaricati del collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i collaboratori tecnico/giuridico-amministrativi dei soggetti incaricati delle funzioni e attività sopra elencate.

4. I collaboratori dei soggetti incaricati delle funzioni e attività sopra elencate sono di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie alla attuazione dei singoli interventi. Per collaboratori s'intendono coloro che, inquadrati in profili professionali tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione richiesta, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 7 - Costituzione gruppo di lavoro

1. Il Dirigente del Settore/Responsabile del Servizio competente individua con apposito provvedimento la struttura tecnico - amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, indicando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei loro collaboratori.

2. Al fine di valorizzare tutti i dipendenti assegnati alle strutture ed attuare il coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nella assegnazione delle funzioni ed attività che danno titolo alla erogazione degli incentivi per funzioni tecniche si applicano i seguenti criteri:

- a) integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale richiesta per attuare l'intervento programmato;
- b) competenza, dell'esperienza acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) attuazione di una equa ripartizione e rotazione nell'affidamento degli incarichi al personale assegnato alla struttura di riferimento;
- d) rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. Gli incarichi sono assegnati con apposito provvedimento formale contenente: l'individuazione dei lavori, opere pubbliche, forniture di beni e servizi cui si fa riferimento; l'importo del progetto dei lavori/servizi/forniture, il cronoprogramma delle attività da svolgere, i nominativi dei dipendenti che formano il gruppo di lavoro, ivi compresi i nominativi dei loro collaboratori. Nel provvedimento vengono indicate anche le attività per le quali è necessario il ricorso a prestazioni esterne, nonché le percentuali di ripartizione del fondo stabilite agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

4. In attuazione del principio di trasparenza i provvedimenti di costituzione dei gruppi di lavoro saranno messi a disposizione dei dipendenti per la consultazione.

5. Il Dirigente del Settore/Responsabile del Servizio competente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento gli incarichi già assegnati, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

4. Non possono essere attribuiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 165 del 2001; il dirigente che assegna gli incarichi è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 8 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi ai soggetti di cui all'articolo 6 del presente regolamento svolte a favore del Comune di Fabriano dal personale di altre Stazioni

Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente regolamento svolte dal personale del Comune di Fabriano a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante ai soggetti beneficiari.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui al successivo articolo 8, comma 2.

5. Quando il Comune si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra il Comune e la centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza per incentivi funzioni tecniche tra il personale che ha partecipato alle attività.

7. La quota assegnata alla centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dipendente dell'Ente.

Articolo 9 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per lo svolgimento delle funzioni tecniche per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti garantendo comunque l'attuazione fattuale del principio di equa ripartizione e rotazione nell'affidamento degli incarichi.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente relativi ad incarichi di cui al presente regolamento ed anche eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti, **non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, la retribuzione di posizione e di risultato e/o i compensi per produttività, ove presenti).** Il controllo del rispetto di tale limite viene effettuato dal Servizio organizzazione risorse umane al momento del pagamento degli incentivi; le quote dei compensi incentivanti che superino tale limite non verranno erogate e costituiranno economia.

3. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune di Fabriano provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 10 - Formazione professionale e strumentazione

1. Per il personale dipendente di cui all'articolo 6 del presente regolamento, il Comune di Fabriano:

- a) promuove l'aggiornamento professionale nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 11 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo dell'organo comunale competente e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune di Fabriano, il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 12 - Criteri di ripartizione del fondo - ambito lavori

1. Nel caso di affidamenti di contratti pubblici per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il fondo incentivi per funzioni tecniche è ripartito secondo le aliquote di cui alla seguente tabella:

a)	Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	7,00%
b)	Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
c)	Responsabile del procedimento – RUP	22,00%
d)	Collaboratori del RUP- (personale amministrativo e tecnico di staff)	7,00%
e)	Direttore dei lavori	25,00%
f)	Ufficio direzione lavori (direttore operativo- ispettori di cantiere)	6,00%
g)	Coordinatore sicurezza	10,00%
h)	Collaudo tecnico amministrativo	9,00%
i)	Collaudo statico	9,00%

2. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche a tempo determinato. Nel caso di lavori di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato

ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, ai sensi del comma 8 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possenga i requisiti specifici previsti dalla legge.

3. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Articolo 13 - Criteri di ripartizione- ambito servizi e forniture

1. Nei contratti di affidamento di "Servizi e forniture", come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto, il fondo incentivi funzioni tecniche è ripartito secondo le aliquote di cui alla seguente tabella:

a)	Responsabile del procedimento - RUP	35,00%
b)	Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo procedure di gara	12,00%
c)	Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di Staff)	15,00%
d)	Direttore dell'esecuzione del contratto - incaricato o commissione di verifica conformità contratti di forniture	30,00%
e)	Collaboratori direttore dell'esecuzione	8,00%

2. Per l'attività di collaudo e verifica di conformità sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e/o forniture si applica quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del presente regolamento.

3. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

4. Nel caso in cui prestazioni e/o attività vengano completamente o parzialmente affidate all'esterno, l'incentivo è riconosciuto per le sole attività effettivamente svolte dalla struttura interna. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle attività non svolte internamente, incrementano la quota del Fondo innovazione prevista dall'articolo 2, comma 3 lett. b).

Articolo 14 - Diniego o riduzione dell'incentivo

1. Qualora durante la procedura per l'affidamento dei lavori si verificano ritardi o aumenti di costi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come

determinata nella tabella di cui al comma 6.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice, (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, al direttore dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali determinate nella tabella di cui al comma 6.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di errori imputabili al direttore dell'esecuzione e ai suoi collaboratori, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al comma 6.

6. Si riporta di seguito la tabella da applicare alle ipotesi di cui ai precedenti commi 2,3,5:

Tipologia ritardo	Misura del ritardo	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del costo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del costo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del costo contrattuale	60%

7. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare un provvedimento formale e definitivo di accertamento della responsabilità.

Articolo 15 - Modalità di liquidazione

1. La liquidazione degli incentivi è disposta dal Dirigente/Responsabile di Servizio che ha assegnato la funzione tecnica, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previo accertamento delle specifiche attività svolte dal personale incaricato, secondo le modalità che seguono:

I) Nel caso di affidamenti di contratti per lavori:

a. per le funzioni di cui alla Tabella, lettere a), b), dell'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente e quindi con l'aggiudicazione definitiva;

b. per le funzioni di cui alla Tabella, lettere c), d), dell'articolo 11, comma 1, del

presente regolamento in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, coincidente con l'aggiudicazione definitiva, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori (verbale/certificato fine lavori), in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo(approvazione certificato di collaudo o di regolare esecuzione);

- c. per le funzioni di cui alla Tabella, lettere e), f), g), dell'articolo 11, comma 1, del presente regolamento nella misura massima del 40% durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale (approvazione stato avanzamento lavori), nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori (approvazione verbale/certificato fine lavori), in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo (approvazione certificato di collaudo/ regolare esecuzione);
- d. per le funzioni di cui alla Tabella, lettere h), i), dell'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo(approvazione certificato di collaudo/ regolare esecuzione);

II) Nel caso di contratti di affidamento di servizi e/o forniture:

- a. per le funzioni di cui alla Tabella, lettere b), dell'articolo 12, comma 2, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente coincidente con l'aggiudicazione definitiva;
 - b. per le funzioni di cui alla Tabella, lettere a), c), dell'articolo 12, comma 2, del presente regolamento in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, coincidente con l'aggiudicazione definitiva, in misura pari ad un ulteriore 40% alla fine dell'esecuzione del servizio/fornitura (verbale esecuzione servizio/fornitura), in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità/ regolare esecuzione del servizio/fornitura;
 - c. per le funzioni di cui alla Tabella, lettera d), e), dell'articolo 12, comma 2, del presente regolamento nella misura massima del 40% durante il corso dell'esecuzione della prestazione di servizio /fornitura, purché la stessa superi la metà dell'importo contrattuale (relazione stato avanzamento esecuzione prestazione/fornitura), in misura pari ad un ulteriore 40% alla fine dell'esecuzione della prestazione di servizio/fornitura (verbale esecuzione servizio/fornitura), in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura;
2. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile di Servizio, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno la descrizione della attività svolta, la percentuale di realizzazione e i tempi previsti ed i tempi effettivi; ai fini della liquidazione del compenso per accertamento positivo delle attività e funzioni svolte si intende il pieno e completo svolgimento delle stesse nei tempi previsti senza errori o ritardi imputabili alla responsabilità del dipendente.

Articolo 16 - Informazione e confronto

1. Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane fornisce informazione scritta, con cadenza annuale e trasmettendo i relativi dati in forma aggregata ed anonima, alle RSU ed OOSS in merito ai compensi incentivanti relativi alle funzioni tecniche.

Articolo 17 - Applicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica ai contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le attività prestate, ancora in corso e/o compiute, dal personale dipendente in relazione agli interventi di affidamento di lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici dei documenti progettuali e dei relativi atti di approvazione sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Il presente regolamento entra in vigore nel momento della intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
4. E' esclusa in ogni caso la applicabilità del presente regolamento per attività prestate in relazione a contratti pubblici già sottoscritti alla data di entrata in vigore del codice appalti.
- 5. Le presenti disposizioni regolamentari potranno essere modificate e/o integrate in relazione a quanto evidenziato in sede di prima applicazione del presente Regolamento. In particolare, in relazione alla applicazione della disposizione di cui al comma 2 articolo 3, la verifica annuale dovrà intervenire prima della approvazione del bilancio di previsione.**